




COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE  
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ  
E RICERCA SCIENTIFICA

**RELAZIONE DI MAGGIORANZA AL PROGETTO DI LEGGE  
"LEGGE SULLE FONDAZIONI "**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Segretari di Stato,

Collegli Consiglieri,



il presente progetto di legge, oggi all'esame del Consiglio Grande e Generale, ha lo scopo di regolamentare dettagliatamente la materia delle Fondazioni, uniformando la legislazione sammarinese al rispetto delle raccomandazioni e degli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La Repubblica di San Marino è oggi sprovvista di una regolamentazione legislativa dettagliata in relazione al delicato settore delle fondazioni. La normativa esistente, anche alla luce dell'evoluzione che la materia delle fondazioni ha subito negli ultimi anni e delle raccomandazioni internazionali emanate sul tema, non può essere considerata sufficiente.

L'esigenza di colmare il vuoto legislativo in materia di Fondazioni è stata espressa, a più riprese, anche dal Consiglio dei XII.

Il settore del no-profit rappresenta una componente vitale delle economie moderne. Ma spesso enti costituiti per finalità non lucrative sono stati utilizzati in modo distorto.

La Repubblica di San Marino, al pari di altre realtà statuali, non è rimasta illesa dal fenomeno dell'uso distorto delle fondazioni.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE  
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ  
E RICERCA SCIENTIFICA

Lo scopo del progetto di legge è proprio quello di favorire la nascita e la piena operatività di questi enti giuridici, regolamentando il settore con una disciplina di dettaglio che ne salvaguardi le peculiarità e al contempo reprima un uso illecito e distorto di tali enti.

La scelta è stata quella di regolamentare unicamente lo strumento delle fondazioni giuridicamente riconosciute, escludendo gli altri enti disciplinati da norme speciali. La legge individua i settori di intervento con una previsione esemplificativa ma non tassativa, garantendo in definitiva un'ampissima libertà in capo al privato cittadino.

Il progetto di legge disciplina poi le c.d. ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Per ONLUS si intendono gli enti privati, diversi dalle Società, costituiti sotto forma di Fondazioni, che perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro e con attività diretta a fini altruistici e che operano, con divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse.

L'articolato contiene i requisiti della fondazione il cui mancato rispetto determina la nullità. La caratteristica principale della fondazione è data dal fatto che essa può essere costituita da una o più persone fisiche ma anche giuridiche. Non possono costituire la Fondazione e neppure assumere cariche negli organi sociali le persone fisiche e/o giuridiche che rivestano la qualifica di "Soggetto Inidoneo".

Particolare rilevanza assume poi la previsione dell'assenza di fine di lucro ed il divieto di divisione dei proventi derivanti dall'attività (anche in forma indiretta) tra i fondatori.

L'obiettivo della legge è quello di evitare un uso distorto e contrario delle fondazioni in conformità a quanto indicato dalle normative e dalle raccomandazioni internazionali in materia.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE  
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ  
E RICERCA SCIENTIFICA

Il progetto di legge disciplina il potere di rappresentanza attraverso il quale la Fondazione acquista diritti, assume obbligazioni e sta in giudizio.

Gli articoli seguenti disciplinano poi il controllo interno delle fondazioni. L'obbligatorietà di un controllo interno, è il risultato dell'unica soluzione possibile per addivenire all'effettivo rispetto delle disposizioni internazionali in tema di prevenzione del contrasto al riciclaggio ed in particolare per favorire ed assicurare la trasparenza finanziaria così come previsto nelle raccomandazioni del GAFI.

Successivamente vengono disciplinati la documentazione delle fondazioni ed il bilancio relativamente al quale si applicano le norme di cui alla legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e integrazioni.

Allo scopo di ottenere un costante controllo e al fine di garantire un costante controllo relativamente alla sicurezza sulla provenienza degli introiti viene istituito un nuovo organo con competenze attualmente attribuite ad una pluralità di organi: il Consiglio dei XII e il Commissario della Legge nel suo ruolo di Giudice di Sorveglianza.

La frammentazione dell'attuale sistema autorizzativo e di controllo ha determinato l'esigenza di attribuire a un organo appositamente investito di specifici poteri e finalità, il controllo e la concessione di specifiche autorizzazioni al compimento di ben determinati atti da parte degli enti a scopo non lucrativo disciplinati dalla legge.

La legge disciplina l'istituzione, l'organizzazione ed i poteri del Comitato di Controllo, poteri questi ultimi che garantiscono un controllo adeguato delle attività poste in essere dalle fondazioni allo scopo di garantire l'integrità del sistema, la repressione di eventuali fenomeni distorsivi il tutto nel rispetto delle regole internazionalmente accettate.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE  
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ  
E RICERCA SCIENTIFICA

Le norme previste in materia di scioglimento e liquidazione delle fondazioni, ricalcano quelle già previste in materia societaria e ciò per due ordini di motivazioni. Da un lato le affinità esistenti tra le società e le fondazioni (in termini di struttura, organizzazione e funzionamento), dall'altro le competenze già oggi demandate all'Autorità Giudiziaria che rappresentano un collaudato e consolidato sistema di intervento per le competenze ad esse demandate.

Auspico pertanto che il presente progetto di legge possa contribuire a colmare le lacune dell'ordinamento nella materia degli enti no-profit; allineare la legislazione sammarinese al rispetto degli standard degli organismi internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; reprimere ogni forma di illecito e strumentale abuso degli enti no-profit.

Eccellenze, Onorevoli Segretari di Stato e Colleghi Consiglieri,

nella speranza di aver contribuito ad illustrare quanto discusso dalla Commissione Consiliare Permanente I<sup>^</sup>, chiedo al Consiglio Grande e Generale di approvare definitivamente la proposta di legge in discussione.

Grazie.

San Marino, 6 maggio 2015/1714 d.F.R.

Il relatore di maggioranza

Francesco Morganti